

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 388 del 27 giugno 2017

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**PANUNZI – AVENALI – RIGHINI – AGOSTINI – SIMEONE –
BALDI – VALERIANI – SABATINI – LENA – FICHERA –
BIANCHI – DE PAOLIS – GIANCOLA – QUADRANA – PATANE’ –
FORTE – VALENTINI – PORRELLO – STORACE – BONAFONI**

***“DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA E LA PROMOZIONE DEI
BIODISTRETTI”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII, IV, I, II e VI

ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.

CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA E LA PROMOZIONE DEI BIODISTRETTI”

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

(PANUNZI E.)

(FICHERA)
 (BRANCO)
 (DE PAOLIS)
 (GRANCO) 12n
 (QUADRANA)
 (PATAVI)
 (FORTE)
 (SABATINI)
 (VENA)
 (BONAFONI)

(AGOSTINI)
 (SINEONE)
 (BALDI)
 (VALERIANI)

(ASEDI)
 (RICHINI)

CAL. REGISTRO UFFICIALE - 0014372 - 1.27-06-2017 - H. 10:03

Relazione


Premessa

La presente Proposta di Legge, rivolta a pubbliche amministrazioni, coltivatori, allevatori e trasformatori agroalimentari biologici, comitati, associazioni e portatori d'interessi collettivi, persegue i seguenti obiettivi e finalità:

- promozione dell'agricoltura biologica e dell'agroecologia;
- diffusione delle buone pratiche rurali, ambientali e sociali;
- tutela e valorizzazione dei saperi locali, della biodiversità, dei beni ambientali e culturali, del territorio e dei beni comuni, materiali e immateriali;
- sviluppo dell'eco-turismo e del turismo culturale e gastronomico;
- diffusione di un modello partecipativo dal basso di sviluppo sostenibile e attento alle vocazioni territoriali.
- promozione della sostenibilità ambientale, economica ed energetica all'interno della filiera agricola biologica.
- osservanza dei principi dell'agricoltura biologica che sono stati formulati nel 2005 dalla Federazione Internazionale dei Movimenti dell'Agricoltura Biologica (IFOAM).

Le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla presente P. d. L. implicano e necessitano la creazione dei "biodistretti". Il biodistretto è un'area geografica omogenea naturalmente vocata all'agricoltura biologica, dove i componenti del sistema agricoltura (aziende impegnate nella produzione di campo, nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agrari, nella fornitura dei supporti alla produzione e al consumo; istituzioni di ricerca, di consulenza tecnica e di supporto economico; pubbliche amministrazioni, libere associazioni e cittadini) stringono un patto di solidarietà per la gestione sostenibile del territorio locale, partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo. Nel Biodistretto sono messe in rete le risorse naturali, culturali e produttive per promuovere e affermare un modello sinergico di organizzazione socio-economica per lo sviluppo sostenibile locale, basato sulla partecipazione e sulla condivisione.

La spinta propulsiva proviene dai componenti del sistema agricoltura più interessati alle innovazioni di organizzazione sociale e tecnologica orientate allo sviluppo sostenibile locale e ad una agricoltura pulita, libera da fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi: dagli operatori del settore agricolo, che ricercano tecnologie di produzione, trasformazione e commercio ecocompatibili e mercati locali in grado di apprezzare le produzioni rispettose dell'ambiente e della salute; dai cittadini, che mostrano sempre più attenzione nei confronti di alimenti sani, di qualità e a km zero; dalle amministrazioni locali e dalle scuole che, rispettivamente, attraverso la diffusione della pratica e della teoria del buon governo (esempio: consumo di suolo zero, rifiuti zero, corretta gestione delle risorse idriche, pratiche agroecologiche, acquisti ecosolidali, fattorie didattiche, ecc), possono



L'articolo 8 disciplina le disposizioni finanziarie.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rossi', is centered on the page. The signature is written in a cursive style with a large initial 'G' and a long horizontal stroke.


Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in conformità alla normativa dell'Unione europea, in particolare il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico) e successive modifiche e alla legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l'agricoltura biologica), disciplina e promuove i biodistretti, al fine di diffondere la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità insediate, tenendo conto dei quattro principi dell'agricoltura biologica formulati dalla Federazione Internazionale dei Movimenti dell'Agricoltura Biologica (IFOAM): benessere, ecologia, equità e precauzione,


2. La Regione, attraverso l'individuazione dei biodistretti, persegue, in particolare, l'obiettivo di:

- a) valorizzare la conservazione delle risorse naturali e locali impiegando le stesse nei processi produttivi agricoli, al fine di salvaguardare l'ambiente e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio;
- b) valorizzare e sostenere la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, la distribuzione e la promozione dei prodotti biologici;
- c) favorire e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione biologica e ambientale previste dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa statale;
- d) favorire i rapporti commerciali tra i soggetti della filiera;
- e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali l'offerta di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, la filiera corta, la produzione di energie rinnovabili, l'attività agrituristica, il turismo rurale, l'eco-turismo, il turismo culturale e quello gastronomico;
- f) promuovere e sostenere l'agricoltura sociale finalizzata ad impiegare risorse umane nelle aziende agricole per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di educazione e di ricreazione;
- g) promuovere la coesione e la partecipazione dei soggetti economici e sociali presenti in un ambito territoriale delimitato ed omogeneo;
- h) promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e conservazione della biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico culturale;



i) applicare i concetti di eco-sostenibilità economica, ambientale ed energetica alla filiera, in un'ottica di uso razionale delle energie e delle fonti energetiche rinnovabili;


l) favorire la riduzione dell'impatto ambientale anche attraverso il miglioramento e recupero dei terreni marginali, l'incremento della fertilità di quelli esistenti, la riduzione delle emissioni di gas serra e della produzione *pro capite* dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse idriche, la limitazione di consumo di suolo ed il contrasto alle monoculture.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. P.', written in a cursive style.

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono biodistretti i sistemi produttivi locali a vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) caratterizzati, in particolare:

- a) dalla coltivazione, allevamento, trasformazione e preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico;
- b) dalla tutela delle produzioni e delle metodologie culturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;
- c) dall'elevata qualità ambientale del territorio che consenta di perseguire la tutela delle qualità intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di evitare o limitare la contaminazione accidentale da organismi geneticamente modificati (OGM), la conservazione della biodiversità e la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico;
- d) dalla sostenibilità ambientale attraverso l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili in forma funzionale e non alternativa alla produzione agricola;
- e) da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra le attività agricole e le altre attività locali nonché dall'esistenza di produzioni tradizionali o tipiche;
- f) dalla presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree naturali protette.



Art. 3

(Comitato promotore. Individuazione e costituzione del biodistretto)


1. Il Comitato promotore, costituito tra gli enti locali ricadenti nel territorio del distretto ed i soggetti, pubblici e privati, rappresentativi del sistema economico e sociale che operano nel medesimo territorio, promuove l'individuazione e la costituzione del biodistretto.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato promotore formula e sottopone alla Giunta regionale la proposta di individuazione e costituzione del biodistretto.
3. La Giunta regionale, verificato che sussistono le caratteristiche previste dall'articolo 2, individua e riconosce con propria deliberazione il biodistretto e, sulla base della proposta di cui al comma 2, ne promuove la costituzione nella forma giuridica individuata dal Comitato promotore per la gestione del distretto.



Art. 4

(Piano del biodistretto)


1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e ambiente, approva il Piano del biodistretto, elaborato dal relativo soggetto gestore.
2. Il Piano del biodistretto contiene, in particolare:
 - a) una relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive di sviluppo dell'agricoltura biologica;
 - b) gli obiettivi e le motivazioni che definiscano la strategia di sviluppo;
 - c) gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti, con particolare riguardo allo sviluppo dell'agricoltura biologica;
 - d) i progetti per l'uso razionale e sostenibile delle materie prime e delle risorse energetiche;
 - e) gli interventi e/o i progetti che i comuni ricompresi nel territorio del distretto sono tenuti a realizzare per assicurare le percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente e per aderire ad una gestione integrata dei rifiuti secondo la strategia "rifiuti zero";
 - f) gli interventi per regolamentare e ridurre, tenuto conto della normativa vigente in materia, l'uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti di sintesi, nell'ottica di favorire, nel rispetto della salute dei cittadini e dell'ambiente, lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
 - g) gli interventi per promuovere il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse situate nel territorio dei comuni del Biodistretto da realizzare attraverso il riporto di terreno di coltivo o vegetale preesistente. Qualora tale recupero non fosse possibile. Gli enti locali di concerto con il Biodistretto possono promuovere azioni di recupero secondo i principi della sostenibilità ambientale;
3. Il Piano del biodistretto può contenere, altresì, l'indicazione degli strumenti di programmazione o di sviluppo del settore agricolo o rurale e degli altri strumenti di programmazione, dell'Unione europea, statale o regionale, rilevanti per la realizzazione del medesimo Piano.
4. Il Piano del biodistretto ha validità triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.
5. Al termine di ciascun triennio, il soggetto gestore del biodistretto trasmette alla Giunta regionale una relazione sull'attuazione del Piano.
6. Il Piano del biodistretto è attuato dal soggetto gestore mediante specifici programmi annuali nei quali sono individuati, in particolare, gli interventi e/o i progetti tra quelli di cui al comma 2, da realizzare nell'anno di riferimento, i soggetti interessati e le relative forme di finanziamento.



7. La Regione contribuisce, in tutto o in parte, alla realizzazione degli interventi e/o dei progetti contenuti nei programmi annuali secondo i criteri e le modalità indicati nella deliberazione di cui all'articolo 6.

8. La concessione del contributo regionale di cui al comma 7 è subordinata alla verifica dell'attuazione degli interventi e/o dei progetti di cui al comma 2, lettere e), f) e g), finalizzati alla salvaguardia e al risanamento ambientale del territorio del distretto.

9. Il Piano del biodistretto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito istituzionale della Regione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. P.', written in a cursive script.

Art. 5


(Ulteriori misure regionali di promozione dei biodistretti)

1. La Regione istituisce un Fondo per la promozione dei biodistretti destinato alla realizzazione, in particolare, delle seguenti attività:

- a) studi e indagini di mercato e di settore;
- b) azioni informative e di educazione alimentare;
- c) organizzazione o partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
- d) diffusione di conoscenze scientifiche;
- e) pubblicazione di cataloghi o realizzazione di siti web.

2. Il Fondo è ripartito secondo le modalità e i criteri definiti nella deliberazione di cui all'articolo 6.

3. La Regione, compatibilmente con le norme dell'Unione europea e statali, individua, nei propri strumenti di programmazione, i criteri sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti in materia agro-ambientale a progetti presentati da imprese, singole o associate, operanti nel territorio del biodistretto e dagli enti locali ricadenti nel medesimo territorio.




Art. 6

(Deliberazione della Giunta regionale)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e ambiente, definisce con propria deliberazione, in particolare:

- a) le modalità per l'elaborazione dei programmi annuali di cui all'articolo 4, comma 6;
- b) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 7, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, gli importi massimi di spesa e la relativa percentuale nonché le modalità di erogazione dei medesimi contributi;
- c) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi ai sensi della lettera b) nonché le relative cause di revoca e di recupero delle somme erogate;
- d) i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5.




Art. 7

(Rispetto della normativa dell'Unione europea)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



Art. 8

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante il nuovo stanziamento pari ad euro ..., esercizio finanziario 2017, nell'ambito del programma ...denominato "... di cui alla missione... denominata "..., la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo, esercizio finanziario 2017, dal programma ... denominato "... di cui alla missione ... denominata "....

PANUNZI

[Handwritten signature]

RUSSO
SIMEONE

[Handwritten signature]
di (STORAB)

USIERIS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] (AGOSTINI)

SABATINI
DE PAOLIS

[Handwritten signature]

12h (QUADRANA)

GIACOLA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] (BALDI)

BIANCHI

PATANÈ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] (BONAFONI)

FORTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] (PORRELLI)

LENA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] (FICHERA)

[Handwritten signature] (CAVENAG)